

Modulo Unico Precontrattuale (MUP)

per i prodotti assicurativi — Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, come modificato dai Provvedimenti IVASS n. 147/2024, n. 163/2025 e n. 169/2026

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente il presente Modulo prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea, se appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

In occasione del rinnovo o della stipula di un nuovo contratto, le informazioni contenute nel presente Modulo sono nuovamente consegnate o trasmesse soltanto in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse (art. 56, comma 1, del Regolamento IVASS n. 40/2018).

I DATI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI (RUI) SUL SITO INTERNET DELL'IVASS: www.ivass.it

SEZIONE I — Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Intermediario che entra in contatto con il contraente

Cognome e nome	\${GRADD_NOMINATIVO}
Qualifica	\${GRADD_DESC_QUALIFICA}
Sezione RUI	\${GRADD_RUI_SEZIONE}
Numero di iscrizione	\${GRADD_RUI_ISCRIZIONE}
Data di iscrizione	\${GRADD_RUI_DATA_ISCR}
Sede operativa	\${GRADD_INDIRIZZO} — \${GRADD_CAP} \${GRADD_COMUNE} (\${GRADD_PROVINCIA})
Telefono	\${GRADD_TEL_CASA}
E-mail	\${GRADD_EMAIL}

L'attività di distribuzione è svolta per conto dell'intermediario di seguito indicato, iscritto nella sezione B del RUI, che ne risponde ai sensi di legge.

Intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione

Denominazione	EasyAssurance S.r.l.s.
Sede legale e direzione generale	Via Pietro Rosa 48/B — 00122 Roma (RM)
Iscrizione RUI	Sezione B — n. B000801724 — dal 18/11/2025
Partita IVA e codice fiscale	18280601008 — REA RM-1774024
Telefono	06 4007.5246 — Numero verde 800 82.66.11
E-mail	info@easyassurance.it — direzione@easyassurance.it
PEC	easyassurance@pec.it
Sito internet	www.easyassurance.it
Autorità di vigilanza	IVASS — Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale 21, 00187 Roma — tel. +39 06 421331

Eventuale collaborazione orizzontale

- ☐ Il contratto non è distribuito sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale.
- ☐ Il contratto è distribuito sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale con il seguente intermediario:

Denominazione o nominativo	
----------------------------	--

Sezione RUI e numero	
Ruolo svolto nella collaborazione	

SEZIONE II — Informazioni sul modello di distribuzione

EasyAssurance S.r.l.s., in qualità di intermediario iscritto nella sezione B del RUI (broker), agisce su incarico del contraente in forza del mandato di intermediazione da questi conferito, e non in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione.

Qualora, per il singolo contratto, l'attività sia svolta anche in nome o per conto di un'impresa di assicurazione, ovvero nell'ambito di un accordo di collaborazione orizzontale, la denominazione dell'impresa e l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo degli intermediari coinvolti sono indicati nella Sezione I del presente Modulo.

SEZIONE III — Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

- a. EasyAssurance S.r.l.s., e le persone indicate nella Sezione I, NON detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
- b. Nessuna impresa di assicurazione, né alcuna impresa controllante di un'impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di EasyAssurance S.r.l.s.

SEZIONE IV — Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario dichiara quanto segue:

- ☐ Fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente.
- ☐ Fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto basata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato, tale da consentire la formulazione di una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali.
- ☐ Non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione.
- ☐ Distribuisce in modo esclusivo i contratti della seguente impresa o delle seguenti imprese:

Nel caso in cui l'intermediario distribuisca contratti in assenza di obblighi contrattuali di esclusiva e non fornisca una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale, l'elenco delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari, ivi comprese quelle del ramo r.c. auto, è pubblicato sul sito internet www.easyassurance.it. Il contraente ha in ogni caso la facoltà di richiederne la consegna o la trasmissione.

SEZIONE V — Informazioni sulle remunerazioni**Natura del compenso percepito dall'intermediario**

- ☐ Commissione inclusa nel premio assicurativo, riconosciuta dall'impresa di assicurazione o dall'intermediario con cui è in essere l'accordo di collaborazione.
- ☐ Onorario corrisposto direttamente dal contraente, pari a € \${COMPENSO} ovvero determinato nella misura del _____ % del premio lordo di polizza.
- ☐ Altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata: _____
- ☐ Combinazione delle tipologie di compenso sopra indicate.

Nulla è dovuto dal contraente a titolo di onorario qualora questi non sottoscriva il contratto individuato dall'intermediario.

Contratti del ramo responsabilità civile auto

Per i contratti r.c. auto, la misura delle provvigioni percepite dall'intermediario è pari al _____ % del premio imponibile, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, attuativo dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private.

Collaborazioni orizzontali

In caso di collaborazione orizzontale o di distribuzione con intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa sopra riportata è complessivamente riferita ai compensi percepiti da tutti gli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

SEZIONE VI — Informazioni sul pagamento dei premi

Garanzie sulle somme incassate

- ☐ I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso (art. 117 del Codice delle Assicurazioni Private).
- ☐ L'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 23.480 (importo in vigore dal 9 ottobre 2024, soggetto ad aggiornamento annuale in base all'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat).

Modalità di pagamento ammesse

1. Assegni bancari, postali o circolari muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità.
2. Ordini di bonifico e altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto 1.
3. Denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie, se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto, nonché per i contratti degli altri rami danni entro il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Efficacia liberatoria del pagamento

I premi pagati all'intermediario iscritto nella sezione B del RUI si considerano pagati direttamente all'impresa di assicurazione e attivano la relativa garanzia solo se ciò è espressamente previsto nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa stessa con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE VII — Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario, ovvero da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente, l'assicurato e ogni altro avente diritto hanno facoltà di presentare reclamo per iscritto a EasyAssurance S.r.l.s., Via Pietro Rosa 48/B, 00122 Roma (RM), e-mail reclami@easyassurance.it, PEC easyassurance@pec.it, oppure all'impresa di assicurazione con la quale è stato stipulato il contratto, secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo. Qualora l'interessato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, ovvero in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge di quarantacinque giorni dalla ricezione, può rivolgersi a IVASS — Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo già trattato.
- c. Il contraente ha inoltre facoltà di:
 - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo presentato all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito www.arbitroassicurativo.org, dove sono consultabili i requisiti di ammissibilità, le modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
 - oppure presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215;
 - nonché avvalersi degli altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nei DIP aggiuntivi.
- d. Gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione — Consap S.p.A., Via Yser 14, 00198 Roma, PEC consap@pec.consap.it, e-mail fondobrokers@consap.it — per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a.

SEZIONE VIII — Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

- a. Il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193: le persone guarite da una patologia oncologica non sono tenute a fornire informazioni, né a subire indagini, visite mediche di controllo o accertamenti sanitari in merito alla pregressa condizione patologica, il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Il periodo è ridotto a cinque anni qualora la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie indicate nell'Allegato I del decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024, il diritto matura nei termini ivi previsti.
- b. L'intermediario non acquisisce — per il tramite di visite mediche, accertamenti sanitari, soggetti diversi dal contraente e dall'assicurato o per il tramite di qualsiasi altra fonte — le informazioni relative a tali patologie pregresse e, qualora ne disponga, non le utilizza per la determinazione o la modifica delle condizioni contrattuali, né per la valutazione del rischio dell'operazione. Non sono applicati limiti, costi o oneri aggiuntivi, né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti e degli assicurati.
- c. Qualora le informazioni sulla patologia oncologica pregressa siano già state fornite, l'intermediario provvede alla loro cancellazione entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico, estendendola a ogni raccolta informatica o cartacea; la certificazione è conservata per dieci anni dalla ricezione.
- d. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con l'art. 2, commi da 1 a 5, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Per tutte le pertinenti informazioni si rinvia al DIP aggiuntivo.

Luogo e data: Roma, \${OGGI}

Il contraente dichiara di aver ricevuto copia del presente Modulo prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione.

Il Contraente

per ricevuta e presa visione

L'Intermediario

EasyAssurance S.r.l.s. — \${GRADD_NOMINATIVO}

Firma

Firma